



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 4 alle Direttive sul salario determinante nell'AVS/AI e nelle IPG (DSD)

Valide dal 1 gennaio 2023

318.102.02 i DSD

12.22

Premessa al supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2023

Il presente supplemento precisa o modifica le disposizioni concernenti i temi seguenti:

- prestazioni in natura occasionali (N. 2069 e 2070);
- indennità per disdetta abusiva secondo l'art. 336a cpv. 2 CO e per licenziamento ingiustificato secondo l'art. 337c cpv. 3 CO (N. 2097);
- innalzamento della franchigia sul soldo dei pompieri, allineamento al diritto tributario (N. 2201);
- indennizzo dei pasti: aggiunta dei buoni per ristoranti e per la fornitura di pasti (N. 3007);
- statuto contributivo dei curatori professionali e privati (N. 4006.1 e 4008);
- adeguamento dei fattori di conversione delle rendite in capitale per le donne e dei relativi esempi (Allegati 1 e 2 nonché N. 2108).

Per il resto, gli esempi di calcolo dell'Allegato 2 sono stati adeguati conformemente all'ordinanza 23 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI/IPG.

Sono inoltre stati corretti alcuni piccoli errori e incoerenze ed è stata aggiornata la giurisprudenza del Tribunale federale ([Giurisprudenza del Tribunale federale relativa al diritto in materia di contributi AVS, selezione dell'UFAS fino al n. 78 compreso \[in tedesco e francese\]](#)).

Infine, per motivi di leggibilità, si rinuncia ormai a riprodurre le premesse delle versioni precedenti delle direttive, che restano disponibili nelle vecchie versioni online disponibili sul sito Internet dell'UFAS: Documenti > AVS > Basi AVS > Direttive contributi > DSD > Tutte le versioni (<https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/6944>).

Le modifiche sono contrassegnate con l'annotazione 1/23.

- 2049 Le retribuzioni versate a un assicurato come organo di una persona giuridica fanno parte del salario determinante, ad eccezione dei casi di cui ai N. 2054–2058.
- 2069
1/23 Le prestazioni in natura occasionali non fanno invece parte del salario determinante, nella misura in cui non superano le proporzioni usuali e sono in un rapporto ragionevole, che escluda l'intenzione di aggirare la legge, con la retribuzione del lavoro vera e propria. S'intende qui in particolare la cessione gratuita di prodotti dell'impresa.
- 2070
1/23 Sono equiparati a prestazioni in natura occasionali i vantaggi finanziari di minima importanza derivanti occasionalmente o regolarmente dal campo di attività del datore di lavoro (p. es. prestiti ipotecari a interessi di favore da parte di una banca, facilitazioni d'acquisto, servizi forniti a prezzi ridotti).
- 2097
1/23 Esempi di salario determinante:
- retribuzioni versate posticipatamente dal datore di lavoro per un'attività eseguita mentre sussisteva ancora il rapporto di lavoro (ad es. provvigioni). Tali retribuzioni possono talvolta essere stabilite soltanto molto tempo dopo che il salariato ha cessato l'attività (gratifiche per l'ultimo anno d'esercizio);
 - retribuzioni versate dal datore di lavoro al salariato in caso di scioglimento anticipato del rapporto di lavoro (ad es. risarcimento danni ai sensi dell'[art. 337c cpv. 1 CO](#)); il motivo giuridico dello scioglimento è irrilevante¹. Non sono invece comprese nel salario determinante le indennità per disdetta abusiva secondo l'[art. 336a cpv. 2 CO](#) e per licenziamento ingiustificato secondo l'[art. 337c cpv. 3 CO](#) fissate dal giudice². L'indennità risultante da una transazione giudiziale o extragiudiziale è esclusa dal

¹	18	aprile	1958	RCC	1958	pag. 305	DTFA	1958	pag. 108
	13	aprile	1959	RCC	1959	pag. 390	DTFA	1959	pag. 145
	3	ottobre	1959	RCC	1961	pag. 31	–		
	6	agosto	1976	RCC	1976	pag. 526	DTF	102	V 156
	17	maggio	1996	VSI	1997	pag. 22	–		
²	17	aprile	1997	VSI	1997	pag. 293	DTF	123	V 5
	22	aprile	2009	4A_590/2008			DTF	135	III 405

salario determinante soltanto se si forniscono alla cassa di compensazione prove inequivocabili secondo cui:

- si tratta esclusivamente di un'indennità di tale natura e che essa non include altre posizioni creditorie (p. es. indennità per ore supplementari) e
- l'ammontare dell'indennità è chiaramente stabilito;
- prestazioni concesse dal datore di lavoro al salariato per la rinuncia di quest'ultimo all'esercizio di una determinata attività lucrativa, ad es. per l'impegno a rispettare un divieto di concorrenza³;
- indennità per vacanze non prese;
- indennità per la perdita del posto di lavoro prima ancora di avere iniziato l'attività⁴;
- rendite transitorie versate da fondi padronali di previdenza.

2100 Si applica la formula di calcolo seguente:
1/23

Rendita annua x ponderazione che tiene conto della durata del versamento della rendita x fattore di conversione secondo la tabella

La scelta del fattore è dettata dal tipo di rendita:

- per rendite vitalizie immediate: capitale = rendita mensile x 12 x fattore «vitalizio»;
- per rendite transitorie immediate e rinviate: capitale = rendita mensile x 12 x numero di mesi a beneficio di una rendita / numero di mesi fino all'età di riferimento x fattore «transitorio» fino all'età di riferimento (v. tabella);
- per rendite vitalizie rinviate: capitale = rendita mensile x 12 x fattore «rinvitato».

La ponderazione è pari a 1 se il numero di mesi a beneficio di una rendita corrisponde al numero di mesi fino all'età di pensionamento o di riferimento.

Se l'importo della rendita versata non è costante o la durata del suo versamento non copre l'intero periodo fino al

³	25	ottobre	1955	RCC	1956	pag. 72	DTFA	1955	pag. 261
⁴	17	maggio	1996	VSI	1997	pag. 22	–		
	23	febbraio	1998	VSI	1998	pag. 287	DTF	124	V 100

raggiungimento dell'età di pensionamento o di riferimento, viene calcolata una rendita media ponderando le rendite mensili.

Per le rendite transitorie rinviate il calcolo è uguale a quello per le rendite transitorie.

- 2108
1/23 I casi in cui non può essere applicata la tabella figurante nell'Allegato 1 o che presentano altre particolarità devono essere sottoposti all'UFAS.
- 2143
1/22 Per piano sociale s'intende un accordo nel quale il datore di lavoro e i lavoratori (rappresentanza dei lavoratori o sindacato) convengono le misure atte a evitare o ridurre i licenziamenti, nonché ad attenuarne le conseguenze (v. [art. 335h cpv. 1 CO](#))⁵.
- 2201
1/23 – Conformemente alle disposizioni di diritto tributario ([art. 24 lett. f^{bis} LIFD](#)) il soldo dei pompieri di milizia non è soggetto a contribuzione fino a concorrenza di un importo di 5200 franchi all'anno per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali dei pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi effettivi per salvataggi, lotta contro gli incendi, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri causati da elementi naturali e simili); fanno invece parte del salario determinante gli importi forfettari per i quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per prestazioni volontarie fornite dai pompieri.
- 3006.1
1/23 Non è considerato abituale, per esempio, il luogo di lavoro dei dipendenti di un'impresa di pulizie che sono impiegati in un luogo diverso ogni giorno.
- 3007
1/23 Gli indennizzi di cui al N. 3006 rientrano nel salario determinante ([art. 9 cpv. 2 OAVS](#)) salvo qualora
– l'indennizzo dei viaggi dal domicilio al posto di lavoro consista in un abbonamento generale o un abbonamento di una comunità tariffale per i mezzi di trasporto pubblici

⁵ 12 febbraio 2007 – DTF 133 III 213

o in un contributo ad un tale abbonamento, se il dipendente effettua viaggi di servizio per circa 40 giorni all'anno o più; l'abbonamento metà-prezzo è invece escluso dal salario determinante;

- l'indennizzo dei pasti abituali sia di entità insignificante e non venga versato in contanti e il calcolo dell'importo dello stesso comporti oneri amministrativi sproporzionati. Se il valore o la riduzione del buono pasto o di altri buoni per ristoranti o per la fornitura di pasti supera 180 franchi al mese, l'importo eccedente questo limite fa parte in ogni caso del salario determinante.

4006.1 In particolare sono considerati di regola quali lavoratori dipendenti:
1/23

- i curatori professionali (collaboratori di servizi di curatela professionali o di servizi sociali);
- i curatori privati senza qualifiche professionali particolari (spesso familiari del curatelato).

Invece, i curatori privati con qualifiche professionali particolari (curatori specializzati) sono considerati di regola quali lavoratori indipendenti (v. N. 4008)⁶.

4008 Ciò è di regola il caso di:
1/21

- notai;
- spazzacamini;
- giardinieri di cimiteri e affossatori;
- controllori di riscaldamenti a nafta;
- verificatori dei pesi e delle misure;
- levatrici;
- curatori con qualifiche professionali specifiche (v. N. 4006.1);
- ecc.

⁶ 7 aprile

2020 9C_669/2019

[DTF](#) [146](#) [V](#) [139](#)

5ª parte: Allegati

1. Fattori di conversione delle rendite in capitale giusta l'art. 7 lett. q OAVS

Tabella 1

 AVS 2015
 Tasso d'interesse tecnico 2.5%

Età	Uomini - Rendita		
	vitalizia	temporanea fino a 65 anni	rinviiata fino a 65 anni
20-29	31.2	25.3	5.9
30-34	29.3	22.3	7.1
35-39	27.9	19.9	8.0
40-44	26.3	17.3	9.1
45-49	24.6	14.3	10.3
50	23.5	12.3	11.2
51	23.1	11.7	11.4
52	22.7	11.0	11.7
53	22.3	10.2	12.1
54	21.9	9.5	12.4
55	21.5	8.7	12.8
56	21.0	8.0	13.0
57	20.6	7.2	13.4
58	20.2	6.4	13.8
59	19.7	5.5	14.2
60	19.3	4.7	14.6
61	18.8	3.8	15.0
62	18.3	2.9	15.4
63	17.9	1.9	16.0
64	17.4	1.0	16.4
65	16.9	0.0	16.9
66	16.4	-	-
67	16.0	-	-
68	15.5	-	-
69	15.0	-	-
70	14.5	-	-
71	14.0	-	-
72	13.5	-	-
73	13.0	-	-
74	12.5	-	-
75-79	11.0	-	-
80-84	8.6	-	-
85-89	6.4	-	-
90 e più	3.9	-	-

Formule di calcolo: capitale = rendita annua x fattore
 rendita annua = capitale / fattore

L'età espressa in anni e mesi è arrotondata al mese inferiore e i fattori sono determinati tramite l'interpolazione del numero di anni intero superiore e di quello inferiore.

Esempio: rendita vitalizia per un uomo di 62 anni e 3 mesi d'età

Età di 62 anni, vitalizia	Fattore 18.3
Età di 63 anni, vitalizia	Fattore 17.9
Età di 62 anni e 3 mesi	Fattore 18.20
Fattore (interpolazione pro rata temporis)	$(18.3-17.9) \times (9/12) + 17.9 = 18.20$

Tabella 2.1

AVS 2015
Tasso d'interesse tecnico 2,5%

Età nate nel	Donne - Rendita					
	vitalizia	64 1960 e prima	temporanea fino all'età di riferimento			65 1964 e dopo
			64 1/4 1961	64 1/2 1962	64 3/4 1963	
20-29	32.0	25.1				25.4
30-34	30.3	22.0				22.4
35-39	28.9	19.6				20.0
40-44	27.5	16.8				17.4
45-49	25.8	13.8				14.4
50	24.8	11.7				12.4
51	24.4	11.0				11.7
52	24.0	10.3				11.0
53	23.6	9.6				10.3
54	23.2	8.8				9.6
55	22.8	8.0				8.8
56	22.4	7.2				8.0
57	22.0	6.4				7.2
58	21.6	5.5	5.7	6.0	6.2	6.4
59	21.1	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5
60	20.7	3.8	4.0	4.3	4.5	4.7
61	20.3	2.9	3.1	3.4	3.6	3.8
62	19.8	1.9	2.2	2.4	2.7	2.9
63	19.3	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9
64	18.9	0.0	0.3	0.5	0.8	1.0
65	18.4	-	-	-	-	0.0
66	17.9	-	-	-	-	-
67	17.4	-	-	-	-	-
68	16.9	-	-	-	-	-
69	16.4	-	-	-	-	-
70	15.9	-	-	-	-	-
71	15.4	-	-	-	-	-
72	14.9	-	-	-	-	-
73	14.4	-	-	-	-	-
74	13.8	-	-	-	-	-
75-79	12.2	-	-	-	-	-
80-84	9.6	-	-	-	-	-
85-89	7.0	-	-	-	-	-
90 e più	4.0	-	-	-	-	-

Osservazione: a condizione che l'età di riferimento delle donne sia innalzata il 1° gennaio 2024.

Per un'età di riferimento di 64 anni e 3 mesi il valore attuale per i tre mesi supplementari è di 0.3. Essendo questo valore inferiore a 1, non occorre procedere alla capitalizzazione della rendita conformemente al N. 2103 delle presenti direttive. Tutti i valori sono però indicati ai fini dell'interpolazione tra l'età di 63 e 64 anni.

Formule di calcolo: capitale = rendita annua x fattore
rendita annua = capitale / fattore

L'età espressa in anni e mesi è arrotondata al mese inferiore e i fattori sono determinati tramite l'interpolazione del numero di anni intero superiore e di quello inferiore.

Esempio: rendita transitoria per una donna di 62 anni e 9 mesi (nata nel 1963) fino all'età di riferimento.

Età di 62 anni, rendita transitoria fino a 64 ^{3/4} anni	Fattore 2.7
Età di 63 anni, rendita transitoria fino a 64 ^{3/4} anni	Fattore 1.7
Età di 62 anni e 9 mesi	Fattore 1.95
Fattore (interpolazione pro rata temporis)	$(2.7-1.7) \times (12-9) / 12 + 1.7 = 1.95$

Tabella 2.2

AVS 2015
Tasso d'interesse tecnico 2.5%

Età nate nel	Donne - Rendita				
	rinvia fino all'età di riferimento				
	64 1960 e prima	64 1/4 1961	64 1/2 1962	64 3/4 1963	65 1964 e dopo
20-29	6.9				6.6
30-34	8.3				7.9
35-39	9.4				8.9
40-44	10.6				10.1
45-49	12.1				11.4
50	13.1				12.4
51	13.4				12.7
52	13.7				13.0
53	14.0				13.3
54	14.4				13.6
55	14.8				14.0
56	15.2				14.4
57	15.6				14.8
58	16.1	15.9	15.7	15.4	15.2
59	16.4	16.2	16.0	15.8	15.6
60	16.9	16.7	16.5	16.2	16.0
61	17.4	17.2	17.0	16.7	16.5
62	17.9	17.7	17.4	17.2	16.9
63	18.3	18.1	17.9	17.6	17.4
64	18.9	18.7	18.4	18.2	17.9
65	-	-	-	-	18.4
66	-	-	-	-	-
67	-	-	-	-	-
68	-	-	-	-	-
69	-	-	-	-	-
70	-	-	-	-	-
71	-	-	-	-	-
72	-	-	-	-	-
73	-	-	-	-	-
74	-	-	-	-	-
75-79	-	-	-	-	-
80-84	-	-	-	-	-
85-89	-	-	-	-	-
90 e più	-	-	-	-	-

Osservazione: a condizione che l'età di riferimento delle donne sia innalzata il 1° gennaio 2024.

2. Esempi

1/23

- 2.1 Un'addetta a un distributore di benzina di 32 anni è licenziata dopo 6 anni di attività svolta a tempo parziale e riceve un'indennità unica di 8000 franchi.

La salariata soddisfa le condizioni menzionate all'[art. 8^{bis} OAVS](#) e, poiché non era affiliata alla previdenza professionale obbligatoria, può usufruire del calcolo privilegiato.

Indennità in capitale versata dal datore di lavoro	8 000
Meno 6 x fr. 612.50 (metà della rendita minima mensile)	<u>3 675</u>
<i>Salario determinante</i>	4 325

- 2.2 Una commessa di 54 anni che lavora a tempo parziale viene licenziata il 20 settembre 2023 dopo 15 anni di servizio. Il datore di lavoro le versa a titolo volontario una prestazione in capitale unica di 10 000 franchi. Soggetta solo in parte alla LPP, presenta lacune contributive. Dal 1° agosto 2010 al 31 dicembre 2014 e dal 1° febbraio 2016 al 31 luglio 2020 non era assoggettata alla LPP. Le mancano quindi 7 anni interi (4+3). L'[art. 8^{bis} OAVS](#) è applicabile.

Prestazione in capitale del datore di lavoro	10 000
Meno 7 x fr. 612.50 (metà della rendita minima mensile)	<u>4 287.50</u>
<i>Salario determinante</i>	5 712.50

- 2.4 In seguito alla ristrutturazione dell'azienda con licenziamento collettivo disciplinato da un piano sociale, una collaboratrice di 38 anni è licenziata dopo 6 anni di servizio unitamente alle sue colleghe. La prestazione di libero passaggio della previdenza professionale ammonta a 154 000 franchi. Inoltre, riceve un'indennità unica di partenza di 43 685 franchi fissata nell'ambito di un piano sociale.

Visto che è stato previsto un piano sociale, si può procedere ad un calcolo privilegiato ([art. 8^{ter} cpv. 2 lett. b OAVS](#)).

Prestazione in capitale del datore di lavoro	43 685
Meno 4,5 x fr. 29 400 (quattro volte e mezza la rendita di vecchiaia massima annua) =	<u>132 300</u>
<i>Salario determinante</i>	0

- 2.5 Una collaboratrice di lunga data di 62 anni, nata nel 1961, va in pensione anticipatamente. Il datore di lavoro le versa a titolo volontario una rendita transitoria di 3000 franchi al mese fino al raggiungimento dell'età di riferimento.

Le rendite transitorie vanno convertite in capitale secondo la formula seguente:

capitale = rendita mensile x 12 x fattore provvisorio fino a 64^{1/4} anni

Rendita annua: 3000 x 12 = 36 000

Età 62 anni: fattore provvisorio fino a 64^{1/4} anni secondo la tabella 2.2

Salario determinante: 36 000 x 27/27 x 2,2 = 79 200

- 2.6 Un insegnante va in pensionamento anticipato all'età di 63 anni e quattro mesi. Il datore di lavoro gli versa a titolo volontario una rendita transitoria di 2450 franchi al mese per 18 mesi (dall'età di 63,5 anni ai 65 anni).

Le rendite transitorie vanno convertite in capitale secondo la formula seguente:

capitale = rendita mensile x 12 x numero di mesi a beneficio di una rendita / numero di mesi fino a 65 anni x fattore provvisorio fino a 65 anni

Rendita annua: $2450 \times 12 =$ 29 400

Età 63 anni e 4 mesi: fattore provvisorio fino a 65 anni interpolato secondo la tabella
 $(1,9 - 1,0) \times (8/12) + 1,0 =$ 1.6

Salario determinante: $29\,400 \times 18/20 \times 1,6 =$ **42 336**

- 2.8 Un collaboratore del servizio esterno cessa la sua attività al compimento dei 62 anni e riceve una rendita facoltativa di 3000 franchi mensili per sei mesi (dall'età di 63 anni all'età di 63,5 anni). Visto che nessuno dei criteri previsti all'[art. 8^{ter} OAVS](#) è adempiuto (prestazione individuale), l'intero importo rientra nel salario determinante.

Di regola se una rendita è versata per un periodo inferiore ad un anno si rinuncia alla sua capitalizzazione. Nella fattispecie però bisogna capitalizzarla in quanto le prestazioni iniziano ad essere versate solo un anno dopo la partenza.

Le rendite transitorie vanno convertite in capitale secondo la formula seguente:

capitale = rendita mensile x 12 x numero di mesi a beneficio di una rendita / numero di mesi fino a 65 anni x fattore provvisorio fino a 65 anni

Rendita annua: 3000 x 12 =	36 000
Età 62 anni: fattore transitorio fino a 65	2,9
Salario determinante: 36 000 x 6/36 x 2,9 =	17 400

2.10 Un birrificio esternalizza la consegna a domicilio e deve quindi procedere a una ristrutturazione. La liquidazione parziale dell'istituto di previdenza tocca l'intero effettivo del personale del servizio trasporti. Ad esempio, un rappresentante di 58 anni e quattro mesi con oltre 15 anni di servizio riceve dalla sua datrice di lavoro, oltre a una rendita della previdenza professionale obbligatoria, un'indennità unica di 150 000 franchi e una rendita transitoria annua di 82 000 franchi (da 58 anni e quattro mesi a 60 anni) e di 73 000 franchi (da 60 a 65 anni).

Per quanto riguarda la rendita concessa in seguito al pensionamento anticipato si applica l'[art. 6 cpv. 2 lett. h OAVS](#), per le altre prestazioni l'[art. 8^{ter} cpv. 2 lett. a OAVS](#).

Le rendite transitorie annue vanno convertite in una prestazione in capitale:
 capitale = rendita mensile x 12 x numero di mesi a beneficio di una rendita / numero di mesi fino a 65 anni x fattore provvisorio fino a 65 anni

Da 58 ^{4/12} a 60 anni: 82 000	
Fattore provvisorio interpolato fino a 65 anni: (6,4 – 5,5) x (8/12) + 5,5 = 6,1	
(82 000 x 20/80 x 6,1) =	125 050
Da 60 a 65 anni: fr. 73 000	
(73 000 x 60/80 x 6,1) =	333 975
Indennità di partenza	<u>150 000</u>
Importo complessivo	609 025
Meno 4,5 x 29 400 (quattro volte e mezza la rendita di vecchiaia massima annua)	<u>132 300</u>
Salario determinante	476 725

2.11 In seguito a una fusione, i collaboratori di un'azienda di rifornimento vengono licenziati. Oltre all'aver della cassa pensioni previsto nel regolamento, un manager 55enne, per esempio, riceve dal suo datore di lavoro le seguenti indennità di partenza:

<i>Prestazioni</i>	<i>al mese</i>	<i>Durata</i>
Prestazione transitoria facoltativa della cassa pensioni	Fr. 2450.–	7 anni
Prestazione transitoria AVS	Fr. 2068.–	10 anni
Rendita per figli	Fr. 890.–	2 anni
Rendita per figli	Fr. 445.–	5 anni
Partecipazione ai contributi AVS	Fr. 120.–	10 anni

Poiché il versamento d'indennità in seguito alla fusione dell'azienda rientra nell'ambito dell'[art. 8^{ter} cpv. 2 OAVS](#), si applica il calcolo privilegiato.

Le rendite transitorie vanno convertite in capitale secondo la formula:

capitale = rendita mensile x 12 x numero di mesi a beneficio di una rendita / numero di mesi fino a 65 anni x fattore provvisorio fino a 65 anni

Prestazione transitoria CP

55 – 62

84 mesi $2450 \times 12 \times 84/120 \times 8,7 = 179\,046$

Prestazione transitoria AVS 55 – 65

120 mesi $2068 \times 12 \times 120/120 \times 8,7 = 215\,899$

Rendita per figli

55 – 57

24 mesi $890 \times 12 \times 24/120 \times 8,7 = 18\,583$

Rendita per figli	
58 – 62	
60 mesi	$445 \times 12 \times 60/120 \times 8,7 = 23\,229$
Contributi AVS	
55 – 65	
120 mesi	$120 \times 12 \times 120/120 \times 8,7 = \underline{12\,528}$
Importo complessivo	449 285
Meno 4,5 x 29 400	
(quattro volte e mezza la rendita di vecchiaia massima annua) =	<u>132 300</u>
<i>Salario determinante</i>	316 985

2.12 Un'azienda deve chiudere l'esercizio a fine anno e licenziare tutto il personale. Oltre a una prestazione di previdenza della sua cassa pensioni, una commessa sessantenne, nata nel 1963, riceve le seguenti prestazioni d'uscita:

<i>Prestazioni</i>	<i>al mese</i>	<i>durata</i>
Prestazione transitoria facoltativa della cassa pensioni	Fr. 1500	36 mesi
Supplemento facoltativo della cassa pensioni a partire da 64 anni	Fr. 500	a vita
Prestazione transitoria dell'AVS	Fr. 1030	3 mesi
Prestazione transitoria dell'AVS	Fr. 1800	45 mesi
Partecipazione ai contributi AVS (senza attività lucrativa)	Fr. 80	55 mesi

Visto che il versamento di prestazioni in seguito alla chiusura dell'azienda rientra nell'ambito dell'[art. 8^{ter} cpv. 2 OAVS](#), si applica il calcolo privilegiato.

Le rendite vanno convertite in una prestazione in capitale:
 capitale = rendita mensile x 12 x fattore provvisorio fino a 64^{3/4} anni x numero di mesi a beneficio di una rendita / numero di mesi fino a 64^{3/4} anni.

Prestazione transitoria CP	1500	x	12	x	36/57	x	4,5	=	51 158
Supplemento CP	500	x	12			x	16,2	=	97 200
Prestazione transitoria AVS	1030	x	12	x	3/57	x	4,5	=	2927
Prestazione transitoria AVS	1800	x	12	x	45/57	x	4,5	=	76 737
Contributi AVS	80	x	12	x	55/57	x	4,5	=	<u>4168</u>
Importo complessivo									232 190

Meno 4,5 x 29 400 (quattro volte e mezza la rendita di vecchiaia massima annua) =	<u>132 300</u>
<i>Salario determinante</i>	99 890

2.13 A metà anno, una ditta manda anticipatamente in pensione il capo della produzione all'età di 62 anni (data del compleanno: 6 febbraio 1961). In aggiunta alla rendita della cassa pensioni questi riceve le seguenti rendite transitorie:

<i>Prestazioni</i>	<i>Al mese</i>	<i>dal</i>	<i>al</i>
Prestazione transitoria facoltativa CP	Fr. 2280	01.07.2023	31.12.2024
Prestazione transitoria facoltativa CP	Fr. 2320	01.01.2025	28.02.2026

La rendita transitoria non adempie le condizioni di cui agli [art. 8^{bis}](#) e [8^{ter} OAVS](#) (nessun calcolo privilegiato). I versamenti vanno lo stesso convertiti in una prestazione in capitale.

Le rendite vanno convertite in una prestazione in capitale:
 capitale = rendita mensile x 12 x numero di mesi a beneficio di una rendita / numero di mesi fino a 65 anni x fattore provvisorio fino a 65 anni

Fattore provvisorio interpolato fino a 64 anni per 62 anni e quattro mesi:

$$(2,9 - 1,9) \times (8/12) + 1,9 = 2,57$$

Rendita transitoria CP 18 mesi 2280 x 12 x 18/32 x 2,57 =	39 552
Rendita transitoria CP 14 mesi 2320 x 12 x 14/32 x 2,57 =	31 303
<i>Salario determinante</i>	70 855

2.14 Una responsabile degli acquisti, nata il 20 febbraio 1959 termina la sua attività il 28 febbraio 2016 all'età di 57 anni. L'azienda prende a carico i contributi alla cassa pensioni, ammontanti a 449 franchi al mese, dalla partenza fino all'età pensionabile AVS. Non sono applicabili né l'[art. 8 lett. a OAVS](#) né l'[art. 8^{ter} OAVS](#) (l'assunzione dei contributi alla cassa pensioni non è regolamentare e si tratta di una prestazione individuale).

A partire dal 1° marzo 2018, l'ex responsabile degli acquisti riceverà inoltre una rendita anticipata di 2730 franchi mensili fino al raggiungimento dell'età pensionabile AVS (28 febbraio 2023).

I contributi e le rendite vengono capitalizzati nel modo seguente:

capitale = contributi mensili o rendita mensile x 12 x numero di mesi a beneficio di una rendita / numero di mesi fino a 64 anni x fattore provvisorio fino a 64 anni

Contributi CP 84 mesi $449 \times 12 \times 84/84 \times 6,4 =$	34 483
Rendita anticipata 60 mesi $2\,730 \times 12 \times 60/84 \times 6,4 =$	<u>149 760</u>
<i>Salario determinante</i>	184 243

2.15 Su iniziativa del datore di lavoro, il rapporto di lavoro di un impiegato cantonale nato il 15 novembre 1961 viene sciolto per la fine di maggio 2023. Dal 1° giugno 2023 il Cantone versa al suo ex dipendente una rendita transitoria di 2450 franchi al mese fino al raggiungimento del 63° anno di età. Dal 1° dicembre 2024 la rendita transitoria è sostituita da una rendita complementare regolamentare LPP che dal 1° dicembre 2027 è a sua volta sostituita dalla rendita AVS.

La rendita complementare non è un reddito da attività lucrativa soggetto a contribuzione e non va quindi capitalizzata.

La rendita transitoria è capitalizzata come segue:
capitale = rendita mensile x 12 x numero di mesi a beneficio di una rendita / numero di mesi fino a 65 anni x fattore provvisorio fino a 65 anni

Rendita annua: 2450 x 12 =	29 400
62 anni e 6 mesi: fattore provvisorio fino a 65 interpolato secondo la tabella: (3,8-2,9) x (6/12) + 2,9 =	3,35
Salario determinante: 29 400 x 18/42 x 3,35 =	42 210

2.16 Un falegname, nato il 28 aprile 1961, termina la sua attività anticipatamente il 31 luglio 2023. Dal 1° maggio 2026 il suo datore di lavoro gli versa una rendita vitalizia facoltativa di 250 franchi al mese.

Rendita annua: $250 \times 12 =$ 3 000

Età 62 anni e 3 mesi: fattore interpolato rinviato fino a 65 anni secondo la tabella:
 $(15,4-16,0) \times (9/12) + 16,0 =$ 15,55

Salario determinante: $3000 \times 15,55 =$ 46 650